

Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da spese legali



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Tutela Legale Famiglia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da spese legali



Che cosa è assicurato?

✓ **Tutela Legale:** assicura la tutela legale al Contraente e al suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia, anche in qualità di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria, come passeggeri di veicoli pubblici o privati (non di loro proprietà) coinvolti in incidenti stradali, relativamente alle seguenti spese:

- gli onorari, le spese e le competenze del legale liberamente scelto;
- le spese giudiziarie e processuali;
- gli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice;
- le spese di transazione e di soccombenza,

e per i seguenti eventi:

- recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
- controversie in materia di lavoro (compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici);
- controversie in materia previdenziale ed assistenziale;
- controversie in materia di locazione e diritti reali;
- arbitrato per la decisione di controversie;
- difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni;

La somma assicurata è indicata in polizza.



Che cosa non è assicurato?

le garanzie non sono valide:

- ✗ per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ✗ in materia fiscale ed amministrativa;
- ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- ✗ per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale dell'Assicurato o quella secondaria/stagionale, identificata in polizza e per la quale sia stato pagato il relativo premio;
- ✗ per contratti di compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
- ✗ per sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! All'interno della polizza è prevista, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo.
- ! L'assicurazione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e

di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i casi assicurativi:
 - che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente ove procedere, si trovi in questi territori, nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale;
 - che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in tutte le altre ipotesi.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, senza applicazione di oneri aggiuntivi.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.